



*Repubblica Italiana*



*Regione Siciliana*

*Autorità di Audit*

*dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea*



## **Tabella dei principali contenuti della Relazione di controllo annuale**

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
<b>Introduzione</b>	<p>1.1. Identificare l'autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione.</p> <p>1.2 Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile<sup>1</sup>)</p> <p>1.3 Indicare il periodo di audit (durante il quale è stato eseguito il lavoro di audit).</p> <p>1.4 Indicare il programma o i programmi operativi considerati nel rapporto e le rispettive Autorità di gestione e di certificazione. [Se il rapporto riguarda più di un programma o di un fondo, le informazioni vanno ripartite per programma e per fondo, identificando in ciascuna sezione le informazioni specifiche del programma e/o del fondo, tranne al punto 10.2, dove tali informazioni vanno fornite nella sezione 5.]</p> <p>1.5 Descrivere le misure adottate per preparare la relazione e redigere il parere di audit.</p>	<p>La sezione introduttiva deve riportare tutte le informazioni utili ad identificare l'AdA e gli altri organismi di audit, il periodo durante il quale il lavoro di audit ha avuto luogo, ecc. Dovrebbero essere riportati i riferimenti alla versione della Strategia di audit applicabile e, in presenza di modifiche alla stessa relativa al periodo contabile di riferimento della RAC, ciò dovrebbe essere menzionato nella sezione 3 "Modifiche alla Strategia di audit".</p> <p>Il paragrafo 1.5 dovrebbe considerare la fase preparatoria, la documentazione analizzata, il coordinamento con altri organismi (se applicabile), il lavoro di audit condotto come descritto nelle sezioni 4, 5 e 6, e la redazione finale del parere di audit.</p> <p>Nel caso venga redatta un'unica RAC che copra più Programmi Operativi o Fondi, le informazioni vanno ripartite per PO e per Fondo.</p> <p>Questa sezione assume particolare rilevanza nei casi in cui l'AdA si basa sul lavoro di altri organismi di audit. Inoltre, , dovrebbe coprire anche i controlli di coerenza dell'AdA sulla dichiarazione di gestione, ai fini del parere di audit (compresi i controlli sulla dichiarazione di gestione se è in linea con le conclusioni di tutti gli audit e i controlli).</p>

<sup>1</sup> Come indicato all'articolo 2, paragrafo 29, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
<b>Modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo</b>	<p>2.1 Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo relative alle responsabilità delle autorità di gestione e di certificazione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a nuovi organismi intermedi, e conferma della conformità agli articoli 72 e 73 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base del lavoro di audit eseguito dall'autorità di audit ai sensi dell'articolo 127 del regolamento citato.</p> <p>2.2 Informazioni sulla sorveglianza degli organismi designati ai sensi dell'articolo 124, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p>2.3 Indicare le date a decorrere dalle quali si applicano tali modifiche, le date di notifica delle modifiche all'autorità di audit e l'impatto di tali modifiche sul lavoro di audit.</p>	<p>Tale sezione contiene le modifiche significative apportate ai sistemi di gestione e controllo durante il periodo contabile cui si riferisce la RAC. Tali modifiche si riferiscono principalmente alla complessità di modifiche che potrebbero avere un impatto sul corretto funzionamento del Si.Ge.Co. e sul livello di affidabilità che esso fornisce per la gestione dei fondi SIE. In tale ambito, l'AdA, sulla base delle attività di audit svolte relativamente alle modifiche, deve confermare che il Si.Ge.Co. modificato sia ancora conforme gli articoli 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In mancanza di un lavoro di audit specifico su tali modifiche, l'AdA dovrebbe, fornire un suo parere in merito e valutare il loro impatto sulla configurazione e il funzionamento del Si.Ge.Co.</p> <p>Qualora, dai risultati dell'audit, emerga che le funzioni e le procedure dell'Autorità di Gestione ovvero di Certificazione, incluse le funzioni delegate agli Organismi Intermedi, non soddisfino più i criteri sanciti nell'Allegato XIII del Reg. (UE) n. 1303/2013, ivi compreso quello relativo alla disponibilità di personale competente ed adeguato, l'AdA fissa un periodo di prova individuando le necessarie misure correttive, Pertanto, Pertanto, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 124 (paragrafi 5 e 6) del Regolamento generale, l'AdA conferma che il piano d'azione correttivo<sup>2</sup> è stato realizzato durante il periodo di prova e indica nella RAC il lavoro condotto a tal proposito. Se tale piano non è ancora stato attuato prima della presentazione della RAC, l'AdA deve indicare nella RAC la tempistica prevista per l'adozione del piano, lo status di implementazione e l'impatto di tale evenienza sul parere di audit dell'AdA.</p>

<sup>2</sup> Come stabilito dalle disposizioni citate, laddove gli audit esistenti e i risultati dei controlli dimostrano che l'autorità designata (AdG o AdC) non soddisfa più i criteri di designazione, lo Stato membro, al livello adeguato, stabilisce, a seconda della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale saranno adottate le azioni correttive necessarie.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
<b>Modifiche alla Strategia di Audit</b>	<p>3.1 Fornire informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia di audit e spiegarne i motivi. In particolare, indicare eventuali modifiche del metodo di campionamento utilizzato per l'audit di operazioni (cfr. la sezione 5).</p> <p>3.2 Distinguere tra le modifiche apportate o proposte in una fase avanzata, che non incidono sul lavoro compiuto durante il periodo di riferimento, e le modifiche apportate durante il periodo di riferimento, che incidono sul lavoro e sulle risultanze dell'audit. Sono incluse soltanto le modifiche rispetto alla versione precedente della strategia di audit.</p>	<p>In tale sezione devono essere adeguatamente dettagliate le modifiche apportate dall'AdA alla Strategia di Audit nel corso del periodo contabile cui si riferisce la RAC.</p>
<b>Audit dei sistemi</b>	<p>4.1 Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito l'audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo (come previsto all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — di seguito «audit dei sistemi».</p>	<p>Il paragrafo 4.1 fornisce precise indicazioni in merito agli organismi che hanno eseguito l'audit di sistema ovvero l'AdA o qualsiasi altro organismo di audit che effettua gli audit come previsto all'articolo 127 (2) del RDC, se pertinente. Qualora una parte degli audit dei sistemi è stata esternalizzata, dovrebbero essere specificati i dettagli del contratto<sup>3</sup> e dei compiti affidati al/ai contraente/i. Per i Programmi plurifondo, dovrebbe essere indicato, se l'AdA svolge il lavoro di audit di tutti i fondi, e, in caso contrario, dovrebbero essere menzionati gli organismi responsabili per ciascun fondo.</p>

<sup>3</sup> Come ad esempio il nominativo del contraente, l'ambito e gli obiettivi, la definizione dei compiti, etc.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>4.2 Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla strategia di audit applicabile, più in particolare al metodo di valutazione dei rischi e alle risultanze che hanno determinato l'istituzione del piano di audit per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi va segnalato nella precedente sezione 3 relativa alle modifiche della strategia di audit.</p>	<p>Il paragrafo 4.2 dovrebbe includere informazioni sullo stato di attuazione della strategia di audit per quanto riguarda gli audit dei sistemi. Nel caso in cui la strategia di audit non fosse completamente attuata, l'AdA dovrebbe spiegare le relative motivazioni ed indicare la tempistica per il completamento degli audit dei sistemi pianificati, che saranno riportati nella successiva RAC o in un altro rapporto. In ogni caso, l'AdA dovrebbe realizzare tutto il lavoro di audit necessario per elaborare un parere di audit valido per ciascun periodo contabile. Nel caso di programmi plurifondo, dovrebbero essere fornite le informazioni di cui sopra, per ciascun Fondo (o, nel caso in cui le stesse informazioni si applicano a tutti i Fondi, ciò dovrebbe essere chiaramente indicato).</p>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>4.3 In relazione alla tabella di cui al punto 10.1 a seguire, descrizione delle risultanze e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche, come definiti al punto 3.2 dell'allegato VII "Modello per la strategia di audit" del Regolamento (UE) n. 207/2015.</p>	<p>Nel paragrafo 4.3, l'AdA dovrebbe chiaramente indicare, separatamente per Programma e per Fondo, le principali conclusioni emerse dagli audit dei sistemi, nonché, indicare chiaramente gli organismi interessati dalle risultanze. Inoltre, l'AdA dovrebbe riportare le risultanze e le conclusioni principali degli eventuali audit condotti su aree tematiche specifiche (a titolo esemplificativo: audit sulla qualità delle verifiche di gestione anche in relazione al rispetto delle norme sugli appalti pubblici, delle norme sugli aiuti di Stato, sui requisiti ambientali, e sulle pari opportunità, sulla qualità della selezione delle operazioni e delle verifiche di gestione relative all'attuazione degli strumenti finanziari, sul funzionamento e la sicurezza dei sistemi IT, sulla segnalazione dei ritiri e dei recuperi, sull'attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati).</p> <p>Qualora non siano stati effettuati audit dei sistemi per il periodo contabile, dovrebbe essere fornita una adeguata giustificazione. Qualora gli audit dei sistemi sono stati eseguiti e/o finalizzati nell'anno contabile, ma non sono stati ancora presentati alla Commissione, essi devono essere presentati al più tardi insieme alla RAC. Qualora gli audit dei sistemi non sono stati ancora finalizzati al momento della RAC, in essa dovrebbe essere fornita una indicazione delle conclusioni preliminari, nonché del loro impatto sulla valutazione complessiva.</p>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	4.4 Indicare se gli eventuali problemi riscontrati sono stati giudicati di carattere sistematico, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 480/2014.	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe includere informazioni sullo stato di attuazione di eventuali piani d'azione conseguenti ai suoi audit dei sistemi. Dovrebbe essere indicato l'impatto finanziario, nonché lo stato di avanzamento delle rettifiche. Dovrebbe essere indicata la domanda di pagamento presentata alla Commissione nella quale sono state detratte le rettifiche.</p> <p>Nel caso in cui non sono stati individuati problemi sistemici<sup>4</sup>, anche questo dovrebbe essere indicato nella RAC.</p> <p>In caso di programmi plurifondo, dovrebbero essere fornite le informazioni di cui sopra per ciascun Fondo (o, nel caso in cui la stessa informazione si applica a tutti i Fondi, questo deve essere chiaramente indicato).</p>
	4.5 Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti.	In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe indicare, in caso di rettifiche finanziarie derivanti dagli audit dei sistemi dei periodi contabili precedenti, le domande di pagamento effettuate alla Commissione in cui sono state detratte le rettifiche.

<sup>4</sup> Gli errori sistemici sono gli errori che hanno un impatto sulla popolazione non sottoposta ad audit e si verificano in circostanze ben definite e analoghe tra loro. Questi errori hanno generalmente una caratteristica comune, ad esempio, tipo di operazione, ubicazione o periodo di tempo. Essi sono generalmente associati a procedure di controllo inefficaci nei sistemi di gestione e controllo (o in una parte di essi). Per ulteriori informazioni, consultare la Guida orientativa sul trattamento degli errori comunicati nella relazione annuale di controllo.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	4.6 Descrizione (se pertinente) delle carenze specifiche individuate nella gestione degli strumenti finanziari o in altri tipi di spese disciplinate da norme particolari (p. es. aiuti di Stato, progetti generatori di entrate, opzioni semplificate in materia di costi), individuate durante gli audit dei sistemi e del seguito dato dall'autorità di gestione per porvi rimedio.	<p>In questo paragrafo, l'AdA deve descrivere il lavoro svolto in particolare in materia di strumenti finanziari e le carenze e le irregolarità rilevate, nonché le misure correttive adottate a tale riguardo. L'AdA dovrebbe anche descrivere l'affidabilità fornita dalle relazioni di controllo periodiche previste dall'art. 40 (2) del Regolamento generale. Qualora gli audit siano stati effettuati a livello dei destinatari finali, l'AdA dovrebbe descrivere le ragioni di tale approccio e le principali conclusioni tratte da tali audit.</p> <p>Per i Programmi plurifondo dovrebbe essere menzionato il Fondo di sostegno dello strumento finanziario.</p>
	4.7 Indicare il livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi (basso/medio/alto) e fornire giustificazioni al riguardo.	<p>Il livello di affidabilità deve essere inteso come il grado di affidabilità che può essere attribuito ai Si.Ge.Co., circa la loro capacità di garantire la legittimità e la regolarità della spesa. La valutazione da parte dell'AdA si basa sui risultati di tutti gli audit dei sistemi relativi all'anno contabile e, se del caso, agli esercizi precedenti, e alle conclusioni corrispondenti. I sistemi valutati in categoria 1 forniscono un elevato livello di affidabilità della legittimità e regolarità della spesa, i sistemi valutati in categoria 2 forniscono una affidabilità media, i sistemi valutati in categoria 3 forniscono una media o bassa affidabilità, a seconda dell'impatto delle carenze individuate, e i sistemi valutati in categoria 4 forniscono una bassa affidabilità. Nel caso di programmi plurifondo e nel caso in cui l'affidabilità ottenuta sui sistemi di gestione e controllo differisce tra i vari Fondi, l'AdA dovrebbe presentare chiaramente le limitazioni applicabili a ogni fondo e spiegarne la differenza.</p>



Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
Audit delle operazioni	5.1 Indicare gli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito gli audit delle operazioni (come previsto all'articolo 127 (1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 480/2014	In questo paragrafo, l'AdA deve spiegare le misure adottate per supervisionare il lavoro degli organismi che hanno effettuato gli audit delle operazioni per suo conto (delegate o in outsourcing), in linea con il quadro normativo, con la strategia di audit e gli standard internazionalmente riconosciuti <sup>5</sup> . L'AdA dovrebbe confermare che il lavoro svolto da questi organismi può essere tenuto in considerazione ai fini della relazione annuale di controllo e che le consente di redigere un parere di audit valido. In caso di programmi plurifondo, le suddette informazioni dovrebbero essere fornite per ciascun fondo. Se parte degli audit delle operazioni è affidata in outsourcing, dovrebbero essere specificati i dettagli del contratto <sup>6</sup> e dei compiti affidati al/ai contraente/i.
	5.2 Descrivere il metodo di campionamento applicato e indicare se esso è conforme alla strategia di audit	In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe descrivere il metodo di campionamento utilizzato, conformemente all'articolo 127 (7) del Regolamento generale e all'articolo 28 del Regolamento delegato. Le deroghe alla metodologia di campionamento stabilita nella strategia di audit dovrebbero essere indicate e spiegate in questo paragrafo.

<sup>5</sup> Il principio fondamentale in tutte le norme (ad esempio, l'orientamento n. 25 delle Linee guida europee di esecuzione degli standard di controllo dell'INTOSAI) è che l'auditor principale si prevede che svolga procedure di audit per garantire che la qualità del lavoro degli altri auditor sia accettabile e adeguata. Può essere prevista la re-performance di alcune delle attività di audit svolte da tali auditor, ma non è obbligatorio. La decisione di ri-eseguire tale lavoro dovrebbe basarsi sul giudizio professionale e sullo scetticismo dell'AdA.

<sup>6</sup> Come ad esempio il nominativo del contraente, l'indirizzo, l'ambito e gli obiettivi, definizione dei compiti, etc.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>5.3 Indicare i parametri utilizzati per il campionamento statistico e spiegare i calcoli sottostanti e il giudizio professionale applicato. I parametri di campionamento includono: la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di campionamento, il valore della popolazione, le dimensioni della popolazione, le dimensioni del campione, informazioni sulla stratificazione (se pertinenti). I calcoli sottostanti per la scelta del campione e il tasso di errore totale (come definito all'articolo 28, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 480/2014) vanno indicati al punto 10.3 a seguire, in un formato che consenta di comprendere le misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento specifico utilizzato.</p>	<p>In questo paragrafo, l'AdA dovrebbe indicare e giustificare i <b>parametri utilizzati per il campionamento</b>, come l'errore atteso, la soglia di rilevanza, l'unità di campionamento (cioè un'operazione, un progetto all'interno di un'operazione o una domanda di rimborso da parte di un beneficiario) e, se del caso, il livello di confidenza applicato conformemente all'articolo 28 (11) RD<sup>7</sup> e l'intervallo di campionamento. La RAC dovrebbe indicare anche la dimensione della popolazione, la dimensione del campione e il numero di unità di campionamento controllate propriamente nell'anno contabile, se del caso.<sup>8</sup> Inoltre, l'AdA dovrebbe descrivere il suo approccio alla stratificazione (se applicabile ai sensi dell'articolo 28 (10) RD), a copertura delle sub-popolazioni con caratteristiche simili, come operazioni consistenti in finanziamenti da un programma agli strumenti finanziari, voci di valore elevato, Fondi (nel caso di programmi plurifondo). L'AdA dovrebbe spiegare come si è tradotto in pratica il requisito del controllo proporzionale dei programmi operativi definito a norma dell'articolo 148 (1) RDC, se applicabile. Infine, l'AdA dovrebbe indicare la metodologia applicata per il sub-campionamento (ove effettuato)</p>

<sup>7</sup> Articolo 28 (11) del Regolamento delegato stabilisce che per un sistema valutato ed avente elevata affidabilità il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60%; per un sistema valutato come poco affidabile il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90%.

<sup>8</sup> Nel caso di più periodi di campionamento, i dati devono essere indicati per ciascuno dei campioni.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>5.4 Riconciliare le spese totali dichiarate in euro alla Commissione per il periodo contabile con la popolazione da cui è stato preso il campione su base casuale (colonna «A» della tabella di cui al punto 10.2 a seguire). La riconciliazione degli elementi riguarda anche le unità di campionamento negative, se sono state apportate rettifiche finanziarie relative al periodo contabile.</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe indicare il valore della <b>popolazione</b> campionata e la riconciliazione di questo importo con l'ammontare delle spese dichiarate dall'Autorità di certificazione alla Commissione relative all'anno contabile. La riconciliazione degli elementi riguarda anche le unità di campionamento negative, se sono state apportate rettifiche finanziarie. La popolazione, ai fini del campionamento comprende le spese dichiarate alla Commissione per le operazioni all'interno del PO o di un gruppo di PO per l'anno contabile. Tutte le operazioni, per le quali le spese dichiarate sono state incluse nella Domanda di pagamento presentata alla Commissione nel corso dell'anno oggetto di campionamento, dovrebbero essere comprese nella popolazione campionata, fatta eccezione se si applica l'articolo 148 (1) del Regolamento generale.</p>
	<p>5.5 In caso di unità di campionamento negative, confermare che sono stati trattati come una popolazione separata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione. Analizzare i principali risultati degli audit di queste unità, concentrandosi in particolare sulla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti come importi ritirati o recuperati.</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe confermare che l'ammontare <b>delle unità di campionamento negative</b> è coerente con l'ammontare delle rettifiche finanziarie registrate nel sistema contabile della AdC e assicurarsi che tali unità sono state trattate come una popolazione distinta, conformemente all'articolo 28 (7) del Regolamento generale.</p>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>5.6 In caso di applicazione di un campionamento non statistico, indicare i motivi dell'utilizzo del metodo conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la percentuale delle operazioni/spese sottoposte a audit, le misure adottate per garantire la casualità del campione (e, quindi, la sua rappresentatività) e una dimensione sufficiente del campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il tasso di errore atteso deve essere calcolato anche in caso di campionamento non statistico.</p>	<p>In tale paragrafo, in caso di <b>campionamento non statistico</b><sup>9</sup>, l'AdA dovrebbe descrivere il ragionamento fatto per selezionare il campione, con riferimento al suo giudizio professionale, ai requisiti normativi e agli standard di audit internazionalmente riconosciuti applicabili.</p> <p>In particolare, l'AdA dovrebbe spiegare perché ritiene che il campione rappresentativo della popolazione da cui è stato selezionato consentirebbe di elaborare un parere di audit valido.</p>
	<p>5.7 Analizzare le risultanze principali degli audit delle operazioni, descrivendo il numero di elementi del campione sottoposti a audit, il numero e i tipi rispettivi (1) di errore per ciascuna operazione, la natura (2) degli errori individuati, la percentuale di errore dello strato e le relative principali carenze o irregolarità (3), il limite superiore del tasso di errore (ove applicabile), le cause originarie, le azioni correttive proposte (incluse quelle finalizzate ad evitare tali errori nelle domande di pagamento</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe includere l'analisi qualitativa effettuata sugli errori individuati. Dovrebbero essere indicati il numero e i tipi di errore, il loro significato e le loro cause, come stimato dall'autorità di audit.</p>

<sup>9</sup> Il requisito normativo minimo del 5% delle operazioni e del 10% delle spese corrisponde all'ipotesi migliore di alta affidabilità del sistema. A questo proposito ulteriori dettagli sono forniti nella guida della Commissione sulla strategia di audit (sezione 4.3).

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	successive) e l'impatto sul parere di audit. Se necessario, fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 10.2 e 10.3 a seguire, in particolare relativamente al tasso di errore totale.	
	5.8 Spiegare le rettifiche finanziarie relative al periodo contabile apportate dall'autorità di certificazione/di gestione prima di presentare i conti alla Commissione e risultanti dagli audit delle operazioni, comprese le correzioni calcolate sulla base di un tasso forfettario o estrapolate, come indicato al punto 10.2 a seguire.	
	5.9 Confrontare il tasso di errore totale e il tasso di errore totale residuo (1) (come indicato al punto 10.2 a seguire) con la soglia di rilevanza prestabilita, per verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di audit.	In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe rilevare il tasso di errore totale (TET) calcolato come sancito dall'articolo 28 (14) RD <i>“Sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'Articolo 127 (5) (a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit calcola il tasso di errore totale, che corrisponde alla somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione”</i> . <sup>10</sup> Il TET dovrebbe poi essere comparato con la soglia di rilevanza (massimo del 2% delle spese incluse nella popolazione campionata). Qualora le misure correttive sono state prese prima che la RAC sia stata finalizzata, l'AdA dovrebbe anche calcolare il Tasso di

<sup>10</sup> Qualora le spese dichiarate includono unità di campionamento negative, queste devono essere trattate come una popolazione distinta. In questo caso, il TET è calcolato rispetto alla popolazione delle unità di campionamento positive.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
		Errore Totale Residuale (TETR), cioè il TET meno le rettifiche finanziarie applicate a seguito dell'audit delle operazioni dell'AdA <sup>11</sup> . Il TETR dovrà poi essere confrontato con la soglia di rilevanza. Gli errori presenti negli audit dei sistemi (test di controllo) non vengono aggiunti all'errore totale, ma devono essere corretti e comunicati nella sezione 4 della RAC.
	5.10 Fornire informazioni sulle risultanze degli audit dell'eventuale campione supplementare (come stabilito all'articolo 28, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 480/2014).	
	5.11 Precisare in dettaglio se gli eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura sistematica, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.	In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe spiegare se, oltre gli errori casuali, alcuni degli errori riscontrati sono errori sistemici o anomali. Un errore sistemico corrisponde ad una irregolarità sistemica definita ai sensi dell'articolo 2 (38) del RDC. Un errore anomalo è un errore di natura eccezionale che oggettivamente non è rappresentativo della popolazione.
	5.12 Fornire informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti in periodi precedenti, in particolare sulle carenze di natura sistematica.	
	5.13 Indicare le conclusioni tratte dalle risultanze complessive degli audit delle operazioni riguardo all'efficacia del sistema di gestione e di controllo.	

<sup>11</sup> Ai fini del calcolo del TETR e alla luce dei punti 5.8 e 5.9 dell'Allegato IX del Regolamento (UE) n 2015/207, le rettifiche finanziarie da considerare sono limitate a quelle derivanti dalla audit delle operazioni effettuate dall' AdA. Le rettifiche finanziarie degli errori riscontrati da altri organismi non devono essere dedotti. L'intento è quello di evitare una sovrapposizione di diverse correzioni per la stessa spesa, non collegati con il lavoro dell'AdA.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
Audit dei conti	6.1 Indicare le autorità/gli organismi che hanno eseguito audit dei conti.	
	6.2 Descrivere il metodo di audit applicato per verificare gli elementi dei conti indicati all'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Comprendere un riferimento al lavoro di audit eseguito nel contesto degli audit dei sistemi (descritti alla precedente sezione 4) e degli audit delle operazioni (descritti alla precedente sezione 5) rilevanti ai fini dell'affidabilità richiesta per i conti.	In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe illustrare il lavoro di audit svolto per l'audit dei conti, nel quadro dell'articolo 137 RDC e dell'articolo 29 RD e tenendo conto degli orientamenti della Commissione sugli audit sui conti L'AdA dovrebbe anche illustrare il calendario e le modalità di lavoro concordato con l'AdC e l'AdG necessario affinché l'AdA sia in grado di svolgere l'attività di audit sui conti in tempo debito <sup>12</sup> .

<sup>12</sup> L'ISA 700 paragrafo A39 - il parere dell'AdA è previsto sui conti di cui la responsabilità è dell'AdC. Così, l'AdA non è in grado di concludere, che sufficienti ed appropriate evidenze dell'audit sono state ottenute, fino a quando i conti non vengono preparati e la gestione ne ha accettato la responsabilità. Ciò implica che l'AdA è in grado di elaborare il suo parere sui conti solo dopo che l'AdC li ha presentati all'AdG/AdA e dopo che l'AdG ha presentato la sua dichiarazione di gestione per l'autorità di audit. L'AdA dovrebbe tuttavia iniziare il suo lavoro di audit sui conti prima della loro messa a punto da parte dell'AdC e prima della dichiarazione di gestione dell'AdG, al fine di garantire un tempo sufficiente per elaborare il suo parere entro il 15 febbraio dell'anno n + 2. Un calendario e le modalità di lavoro dovrebbero essere concordate tra AdC, AdG e AdA al fine di garantire un processo regolare.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>6.3 Indicare le conclusioni tratte dall'audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, comprese le rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato alle risultanze degli audit dei sistemi e/o degli audit delle operazioni.</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe spiegare come ha ottenuto l'affidabilità sulla completezza, accuratezza e veridicità dei conti sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli audit dei sistemi (in particolare quelli effettuati sull'AdC, come previsto all'articolo 29 (4) RD);</li> <li>- gli audit delle operazioni<sup>13</sup>;</li> <li>- le relazioni finali degli audit inviate dalla Commissione e dalla Corte dei conti;</li> <li>- la propria valutazione della Dichiarazione di gestione e del riepilogo annuale;</li> </ul> <p>la natura e l'estensione delle verifiche fatte sui conti presentati dall'Autorità di certificazione all'AdA. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, l'AdA deve descrivere le ulteriori verifiche finali sulla bozza dei conti certificati, entro il termine regolamentare del 15 febbraio. In particolare l'AdA dovrebbe descrivere il lavoro effettuato in merito alla riconciliazione dei conti con l'AdC nell'appendice 8, compresa la valutazione dell'AdA dell'adeguatezza delle spiegazioni dell'AdC per gli adeguamenti descritti in tale appendice e la loro coerenza con le informazioni comunicate nella RAC e nella sintesi annuale in materia di rettifiche finanziarie e riflesse nei conti, come il follow-up dei risultati degli audit dei sistemi e/o degli audit finanziari sulle operazioni e delle verifiche di gestione effettuate prima della presentazione dei conti.</p>

<sup>13</sup> Gli audit delle operazioni consentiranno la verifica della correttezza degli importi e la completezza della corrispondente spesa contenuta nelle domande di pagamento (e successivamente nei conti, se risulta essere pienamente legittima e regolare). Consentono anche la riconciliazione della pista di controllo dal sistema contabile dell'autorità di certificazione fino al livello dell'operazione/del beneficiario, attraverso gli organismi intermedi, aspetto già affrontato con gli audit ordinari.



Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	6.4 Indicare se eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura sistemica, nonché le misure adottate al riguardo.	
<b>Coordinamento tra gli organismi di audit e il lavoro di supervisione dell'autorità di audit</b>	(Se pertinente) 7.1 Descrivere la procedura di coordinamento tra l'autorità di audit e gli organismi di audit che effettuano audit come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso. 7.2 Descrivere la procedura di supervisione e revisione della qualità applicata dall'autorità di audit a tali organismi di audit.	La procedura di cui al paragrafo 7.1, dovrebbe riguardare il coordinamento in materia di pianificazione dell'audit e il coordinamento e la verifica dei risultati degli audit al fine di giungere a conclusioni definitive e stabilire il parere di audit. Il paragrafo 7.2 dovrebbe contenere la descrizione della procedura di supervisione applicata dall'AdA ad altri organismi di audit (se applicabile). La descrizione dovrebbe includere una panoramica della supervisione effettivamente svolta in relazione all'anno contabile, considerando gli standard internazionalmente riconosciuti esistenti o la guida orientativa. A questo proposito, l'AdA dovrebbe considerare gli Orientamenti n. 25 delle Linee Guida europee di attuazione per gli standard di Audit dell'INTOSAI. Ulteriori orientamenti sono forniti dal ISSAI 1600 relativa al gruppo audit ISSAI 1610 (che include ISA 610) concernente l'uso del lavoro dell'auditor interno, e ISSAI 1620 sull'uso del lavoro di un esperto.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
Altre informazioni	8.1 Ove applicabile, fornire informazioni sulle frodi denunciate e sulle sospette frodi rilevate nel contesto degli audit eseguiti dall'autorità di audit (compresi i casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi ad operazioni sottoposte a audit da parte dell'autorità di audit), nonché sulle misure adottate.	Nel paragrafo 8.1, l'AdA dovrebbe indicare le misure adottate per quanto riguarda i casi di sospetta frode individuate durante il lavoro di audit svolto fino alla presentazione della RAC. Tutti i casi di sospetta frode riguardanti il periodo contabile dovrebbero essere segnalati, e per i programmi pluri-fondo, dovrebbe essere indicato il Fondo interessato. La RAC dovrebbe indicare se i casi di sospetta frode individuati dall'AdA <sup>14</sup> sono stati comunicati all'OLAF. I sospetti di frode devono essere segnalati all'OLAF dall'autorità designata dallo Stato membro in linea con i requisiti di cui all'articolo 122 RDC e degli atti delegati e di esecuzione previsti in tale disposizione (paragrafo 2, commi 5 e 6). <sup>15</sup> Se consentito dalle norme nazionali per le indagini in corso, l'AdA dovrebbe raccogliere informazioni sulla natura della frode e valutare se ciò è un problema sistemico e, in caso affermativo, se sono state adottate azioni di mitigazione. Dovrebbe essere segnalato lo stato di attuazione delle rettifiche finanziarie in relazione alle frodi e le informazioni sulle domande di pagamento intermedio, nelle quali sono state apportate le rettifiche.

<sup>14</sup> Come spiegato nel Manuale dell'OLAF sul ruolo degli auditor dei conti degli Stati membri nella prevenzione e individuazione delle frodi per i Fondi strutturali e di Investimento UE e sull'esperienza e la pratica negli Stati membri: "(...) I revisori conducono procedimenti amministrativi e non penali. *La portata del loro potere e della loro autorità è quindi piuttosto limitata quando si tratta di individuare le circostanze particolari di sospetta attività fraudolenta. Inoltre, gli obiettivi principali di entrambe le procedure, penali e di revisione, sono diversi. Un audit delle operazioni è di natura amministrativa, al fine di valutare la legittimità e la regolarità della realizzazione di un progetto, mentre il procedimento penale ha lo scopo di rilevare e / o approfondire le operazioni al fine di fornire la prova dell'intenzione di truffare.*

<sup>15</sup> In adozione a breve.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>8.2 Ove applicabile, indicare eventi successivi avvenuti dopo la presentazione dei conti all'autorità di audit e prima della presentazione alla Commissione della relazione di controllo annuale, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5 lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, presi in considerazione all'atto di stabilire il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit.</p>	<p>Il concetto di eventi successivi è tratto dallo standard di audit internazionale 560, con gli adattamenti necessari per la gestione condivisa della politica di coesione. Come indicato in tale norma, uno degli obiettivi dell'auditor è, <i>"di ottenere una sufficiente ed adeguata evidenza dell'audit sul fatto che gli eventi, che si verificano tra la data delle dichiarazioni finanziarie e la data della relazione del revisore, e che richiedono un aggiustamento o una informativa delle/nelle dichiarazioni finanziarie, siano adeguatamente riflessi in tali dichiarazioni finanziarie, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile."</i> Nel contesto della gestione condivisa, le "dichiarazioni finanziarie" dovrebbero essere intese come i conti redatti dall'Autorità di Certificazione sotto la propria responsabilità. La "data delle dichiarazioni finanziarie" corrisponde alla data in cui l'AdC presenta i conti all'AdA per le sue verifiche finali. Il presupposto è che l'AdA riceverà i conti dall'AdC prima della loro presentazione alla Commissione, al fine di arrivare alla conclusione sulla loro completezza, accuratezza e veridicità. Durante il periodo tra la ricezione di tali conti e la redazione del parere di audit, l'AdA può venire a conoscenza di eventi che hanno effetto sui valori presenti nei conti, in particolare sulla spesa dichiarata come legittima e regolare. A tal fine, l'AdA dovrebbe <i>"svolgere procedure di audit volte ad acquisire una sufficiente ed adeguata evidenza dell'audit in modo che tutti gli eventi, che si verificano tra la data delle dichiarazioni finanziarie [conti], e la data della relazione del revisore (la RAC) e che richiedono un aggiustamento o una informativa delle/nelle dichiarazioni finanziarie [conti], siano stati identificati"</i>.</p>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
		<p>Come previsto anche in ISA 560, l'AdA <i>"non ci si aspetta, tuttavia, che effettui ulteriori procedure di audit sulle questioni per le quali in precedenza siano state applicate procedure di audit che hanno fornito conclusioni soddisfacenti"</i>. Alcuni eventi successivi potrebbero avere un impatto importante sul funzionamento dei Si.Ge.Co. e/o sulle limitazioni (in caso di parere con riserva o negativo) e, pertanto, non possono essere ignorati dall'AdA. Questi eventi possono corrispondere sia ad azioni positive (ad esempio, le misure correttive attuate dopo che i conti sono stati redatti dall'AdC e prima della loro presentazione alla Commissione), sia avere un impatto negativo (ad esempio, le carenze nel sistema o gli errori rilevati in quel periodo). Per i programmi plurifondo, il relativo Fondo dovrebbe essere indicato per ciascuno degli eventi successivi riportati.</p>
<b>Livello complessivo di affidabilità</b>	<p>9.1 Indicare il livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo (1) e spiegare come è stato ottenuto dalla combinazione delle risultanze degli audit dei sistemi (cfr. punto 10.2 a seguire) e degli audit delle operazioni (cfr. punto 10.3 a seguire). Se pertinente, l'autorità di audit deve tenere conto anche delle risultanze di altro lavoro di audit svolto a livello nazionale o di UE in relazione al periodo contabile.</p> <p>9.2 Valutare eventuali azioni di mitigazione attuate, come rettifiche finanziarie, e l'esigenza di eventuali azioni correttive supplementari necessarie in una prospettiva sia sistemica che finanziaria.</p>	<p>Ai fini del parere di audit che deve essere redatto dall'AdA, l'affidabilità sulla legalità e regolarità della spesa e sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) è basata sui risultati combinati di entrambi gli audit, di sistema (sezione 4 di cui sopra) e dell'audit delle operazioni (sezione 5). L'affidabilità sui conti viene alimentata dalle risultanze di tali audit e le conclusioni in materia dovrebbero essere indicate alla precedente sezione 6.3. In caso di programmi plurifondo, in base alle proprie analisi delle risultanze degli audit di sistema e degli audit delle operazioni, l'AdA dovrebbe confermare che le conclusioni raggiunte si applicano a tutti i Fondi o, in caso di differenze, spiegare come è arrivata a una conclusione per ciascun Fondo."Al riguardo, la guida EGESIF 15-0002/2015 del 03/06/2015 riporta una tabella esemplificativa della correlazione tra il parere di audit e le risultanze degli audit (tabella 1 a seguire)</p>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
Allegati alla RAC	<p>10.1 Risultanze degli audit dei sistemi (modello definito di seguito)</p> <p>10.2 Risultanze degli audit delle operazioni (modello definito di seguito)</p> <p>10.3 Calcoli sottostanti alla selezione del campione su base casuale e tasso di errore totale</p>	<p>La tabella di cui al punto 10.1 indica, per ciascun organismo sottoposto ad audit da parte dell'AdA, la valutazione relativa a ciascuno dei requisiti chiave, risultante anche dagli audit effettuati durante gli esercizi precedenti dello stesso periodo di programmazione.</p> <p>La tabella di cui al punto 10.2 indica le risultanze dell'audit delle operazioni nel complesso.</p> <p>Nell'allegato 10.3, l'AdA riporta le tabelle di calcolo rilevanti per capire il metodo di campionamento applicato, utilizzando i modelli forniti nella guida della Commissione sul campionamento. Qualora l'AdA ha seguito un metodo di campionamento non previsto in questi modelli, allora dovrebbe essere fornito il relativo foglio di calcolo.</p>